



COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI IN
CAMPO SOCIALE**

Approvato con deliberazione C.C. n.58 del 29.11.2006



**COMUNITA' MONTANA DELLA
MAIELLETTA**

PENNAPIEDIMONTE

AMBITO SOCIALE N. 27 MAIELLETTA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DI SERVIZI E

PRESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE

SEZIONE 1 - PREMESSA

Art. 1 – Ambito Territoriale Sociale n. 27 Maielletta

La Comunità Montana della Maielletta è stata designata titolare della funzione amministrativa (Ente di Ambito Sociale) del sistema locale dei servizi sociali dell'ambito territoriale sociale n. 27 - Maielletta.

L'Ambito territoriale sociale n. 27 Maielletta ricomprende i Comuni di : Fara San Martino, Guardiagrele, Palombaro, Pennapedimonte, Pretoro, Rapino e Roccamontepiano.

La Comunità Montana della Maielletta è stata individuata quale soggetto istituzionale (EAS) che rappresenterà l'ambito territoriale sociale, eserciterà le funzioni amministrative in materia sociale, riceverà i finanziamenti statali e regionali di competenza dell'ambito e ne sarà responsabile anche politicamente.

Il legale rappresentante dell'EAS è il Presidente pro-tempore della Comunità Montana.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell'ambito è la Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

L'EAS promuove, attua e gestisce i servizi sociali in base al Piano di zona dei servizi sociali dell'Ambito (PdZ).

L'EAS. I Comuni interessati e le ASL di Chieti e Lanciano-Vasto hanno stipulato in data un Accordo di Programma finalizzato all'adozione del PdZ.

La Consulta dei Sindaci sarà sentita per la individuazione dei servizi sociali da gestire in forma unitaria e/o associata e per la verifica dello stato attuativo e gestionale del PdZ.

Art. 4 - Interventi e prestazioni

Uniformandosi ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, perseguendo gli scopi della legge quadro 328/2000 l'ambito territoriale sociale Maielletta promuove i seguenti servizi:

- ◆ **AREA FAMIGLIA** : segretariato sociale;
- ◆ **AREA ANZIANI**: assistenza domiciliare, assistenza infermieristica sociale, assistenza domiciliare integrata, trasporto, teleassistenza e telecompagnia;
- ◆ **AREA DISABILI**: assistenza domiciliare, assistenza educativo - scolastica, trasporto, centro diurno per minori ;
- ◆ **AREA MINORI**: centri diurni, sportelli informagiovani.

I riferimenti base per la compilazione delle graduatorie sono:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale;
- il reddito complessivo del nucleo familiare;
- la presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- le condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi della legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- la vita di relazione familiare o interpersonale.

La presentazione di nuove richieste di accesso ai servizi, in esubero rispetto alla disponibilità di ore e di fondi a livello comunale, comporta un aggiornamento della graduatoria con priorità ai casi che esprimono maggiore bisogno.

Per l'accesso ai servizi e per l'accertamento del bisogno saranno predisposti dei modelli tipo.

L'EAS e le Amministrazioni Comunali potranno richiedere la collaborazione delle Cooperative affidatarie dei servizi per la raccolta di dati o di altri soggetti incaricati per lo scopo.

IV.2 AREA ANZIANI

Art. 11 - Assistenza Domiciliare

Il servizio si pone come obiettivo di sostenere, aiutare e promuovere le famiglie con presenza di soggetto anziano, al fine di evitare il ricovero in istituto e per consentire la permanenza del soggetto nel nucleo familiare e dovrà assicurare una qualificata offerta di assistenza materiale domiciliare alle persone anziane segnalate dalle singole Amministrazioni Comunali e dal servizio di segretariato sociale.

Il servizio comprende : assistenza domiciliare, assistenza infermieristica sociale, assistenza domiciliare integrata, servizio di trasporto, servizio di teleassistenza e di telecompagnia.

Il servizio è rivolto:

- anziani singoli che abbiano superato il 65° anno di età;
- coppie in cui vi sia almeno uno dei coniugi che abbia superato il 65° anno di età;
- anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ai quali nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- invalidi e inabili in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità , da certificare con attestato di invalidità da parte della apposita commissione;
- persone di età inferiore ai 65 anni (casi eccezionali e specifici) bisognosi di assistenza per patologie particolari e/o per situazioni sociali gravi, che versino in particolare stato di necessità, da attestare con certificazione sanitaria o relazione del servizio di segretariato sociale.*

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS.

Art.12 -Prestazioni

Il servizio è finalizzato per dare:

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per: igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilitazione, ecc.;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche, cura e pulizia della casa, cambio della biancheria, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.;
- interventi igienico - sanitari di semplice attuazione;
- accompagnamento esterno (limitato) per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale (es. presso una struttura socio – educativa, riabilitativa, partecipazione ad una festa, una gita ecc.), piccoli acquisti, disbrigo pratiche sociali e sanitarie.

Art. 13 - Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano alle spese del servizio nelle misure orarie stabilite annualmente dalle singole Amministrazioni Comunali, tenendo conto della seguente ripartizione :

La Cooperativa affidataria dovrà far pervenire trimestralmente all'EAS ed al Comune interessato scheda riepilogativa indicante per ogni utente la prestazione resa e la partecipazione alla spesa del servizio di competenza.

La partecipazione economica alla spesa non viene richiesta in caso di sospensione del servizio per assenza dell'utente superiore a trenta giorni

Art. 15 - Criteri per la formulazione della graduatoria

La graduatoria viene formata con l'attribuzione di un punteggio basata sui seguenti parametri :

A) obbligatori:

- età
- condizioni familiari
- stato di salute
- reddito ISEE

B) - facoltativi:

- condizione abitativa
- grado di autonomia

I Comuni stabiliscono autonomamente l'applicazione di uno o di entrambi criteri facoltativi ai fini della formulazione della graduatoria.

▪ Età:

- dal 65° anno al 70° anno = 1 punto per ogni anno
- dal 71° anno al 75° anno = 2 punti per ogni anno (in aggiunta al punteggio precedente)
- oltre il 76° anno = 3 punti per ogni anno (in aggiunta ai punteggi precedenti)

▪ Condizioni familiari:

- anziano che vive solo, non ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e non ha donatori = 30 punti
- anziano che vive solo, ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e ha donatori ma che non vivono nel Comune = 20 punti
- anziano che vive solo, ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e ha donatori che vivono nel Comune ma non nello stesso stabile = 10 punti
- anziano che vive con persona diversa dai parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e da donatori = 15 punti
- anziano che vive in una famiglia costituita con persone tra quelle indicate nell'art. 433 del codice civile, con presenza all'interno del nucleo familiare di una persona invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento = 15 punti

Ai fini della graduatoria non vengono presi in considerazione figli minorenni o inabili, in quanto si presuppone che non siano in grado di ovviare ai bisogni dei genitori.

A prescindere dall'età (anche di età inferiore ai 65 anni) i soggetti con invalidità al 100% in condizioni di non autosufficienza affetti da patologie croniche, i soggetti dimessi dal servizio ADI o *i soggetti con patologie particolari e/o per situazioni sociali specifiche* hanno diritto alle prestazioni prioritariamente, anche in seguito alla formulazione della graduatoria.

Art.16 - Procedimento per l'accesso

L'ammissione al servizio sarà disposta nel rispetto di apposita graduatoria redatta mediante l'applicazione dei punteggi di cui al precedente art. 15.

La graduatoria è valida un anno.

La graduatoria sarà approvata con atto formale del Comune, secondo quanto previsto nel Regolamento comunale degli uffici e dei servizi .

L'istruttoria viene attivata a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente i servizi.

In caso di coppie è sufficiente la presentazione della richiesta da parte di un solo componente.

L'attività di programmazione, controllo e verifica del servizio viene espletata dall'ufficio sociale o dal servizio di segretariato sociale comunale.

L'assegnazione del servizio avverrà in base alle risorse finanziarie disponibili da parte del bilancio comunale appositamente impegnate dall'Amministrazione.

La domanda di accesso al servizio dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e in allegato ad essa dovrà essere presentata la dichiarazione unica relativa alla situazione economica del nucleo familiare, redatta sul modello conforme a quello approvato con DPCM del 18/05/2001, utile ai fini del rilascio da parte dell'INPS dell'attestazione ISEE ovvero, se già in possesso per l'anno di riferimento, dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS.

L'interessato potrà allegare alla domanda, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nel precedente art. 15 apposita certificazione medica attestante ad es. lo stato di salute, lo stato d'invalidità, ecc.. Tale documentazione va consegnata in busta chiusa in quanto contenente dati sensibili, il cui trattamento risulta autorizzato dagli artt. 20, 22 e 73 del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utile ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela del trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 193), l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al servizio è il trentuno ottobre di ogni anno.

- termine del piano di intervento;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Nel caso in cui l'anziano venga ricoverato in strutture ospedaliere o istituto riabilitativo, necessari del servizio anche nelle predette strutture, il servizio potrà essere erogato su accertamento e relazione dell'assistente sociale comunale, in caso contrario verrà sospeso.

In caso di assenza delle prestazioni per periodi fino a tre mesi consecutivi, nel corso dell'anno, il servizio verrà sospeso ma l'anziano conserverà il diritto a restare inserito nella graduatoria.

In caso di assenza per un periodo di tempo superiore a tre mesi, senza giustificato motivo, si provvederà al deprezzamento d'ufficio dalla graduatoria e conseguentemente si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 19 - Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni decorrono dalle data prevista nei singoli atti autorizzativi.

Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

I responsabili dei servizi sociali comunali provvederanno a comunicare all'EAS per l'attivazione del servizio : le generalità dell'utente anziano, il recapito, il tipo, le ore di assistenza e la frequenza delle prestazioni da erogare.

Art. 20 – Assistenza infermieristica sociale

L'assistenza infermieristica nell'ambito dell'attività sociale è finalizzata ad assicurare prestazioni di base alla persona anziana, di norma, presso la propria abitazione, quando risulta difficoltoso recarsi presso strutture ambulatoriali locali, al fine di evitare il ricovero in istituto e la ospedalizzazione prolungata.

L'assistenza infermieristica domiciliare, da effettuare in stretta collaborazione con il medico curante, prevede le seguenti prestazioni :controllo delle terapie farmacologiche; controllo dell'assunzione di farmaci; iniezioni; misurazione pressione sanguinea; prelievo di sangue per analisi; controllo programmi dietetici; attività di prevenzione socio - sanitaria.

Per i criteri e le procedure di attuazione del servizio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt.13 14,15,16,17,18 e 19, (sostituendo nei testi i riferimenti "servizio di assistenza domiciliare con servizio di assistenza infermieristica sociale").

Saranno formulate due distinte graduatorie per il servizio di assistenza domiciliare e assistenza infermieristica.

La persona anziana fruitrice del servizio di assistenza domiciliare avrà priorità nella graduatoria e nella conseguente assegnazione delle prestazioni relative al servizio di assistenza infermieristica sociale.

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS.

Art. 21 Trasporto persone

Il servizio di trasporto alla persona anziana è finalizzato per consentire il trasporto del soggetto dalla propria residenza al luogo indicato per esigenze sociali (strutture sanitarie e riabilitative), compreso

L'attività è assicurata da volontari delle singole Associazioni interessate e viene esplicata attraverso un intervento di carattere sociale :

- chiamate dirette periodiche, di norma una volta a settimana, ai singoli utenti,
- dialogo, a richiesta dell'utente e ascolto dei bisogni e delle necessità;
- contatto con i servizi sociali comunali per l'informazione e la segnalazione di problemi relazionali e situazioni di necessità.

Le centrali operative, durante la notte e le ore non coperte dal servizio, dirottano le chiamate degli utenti/anziani, in modo automatico, ai numeri telefonici (familiari, medico curante) indicati dagli utenti.

Il servizio fornisce assistenza e non soccorso, in caso di richiesta di un intervento sanitario specifico, l'operatore ha il compito di attivare i servizi di stanza sul territorio (118, guardia medica, medico curante) e, se necessario, i familiari).

Il dispositivo in base alle disponibilità sarà fornito alle persone anziane segnalate dai servizi sociali comunali o dal segretariato sociale tenendo conto delle graduatorie comunali per l'assistenza domiciliare o di situazioni specifiche o motivate.

La fruibilità del servizio determina una partecipazione alla spesa del soggetto interessato nella misura del 50% del costo annuale di manutenzione del dispositivo, in favore dell'EAS.

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS.

IV. 3. AREA DISABILI

Art. 24 - Assistenza Domiciliare

Il servizio offre un supporto che consente a persone disabili di restare nel proprio ambiente di vita e di rimanere inserite nel proprio contesto sociale.

L'assistenza domiciliare ai portatori di handicap si pone dunque come obiettivo la cura e la riabilitazione al fine di valorizzare le abilità di ogni persona, attraverso interventi che agiscono sulla globalità della situazione di handicap.

Ha lo scopo di sostenere i minimi livelli di autonomia della persona umana nel rispetto del principio della pari dignità, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione, di disagio.

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS.

Art. 25 Prestazioni

Per assistenza domiciliare ai portatori di handicap si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni fornite consistono in :

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per : igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilitazione, ecc.;

- persona disabile che vive in una famiglia costituita con persone tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile, con presenza all'interno del nucleo familiare di un'altra persona disabile in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento = 5 punti*
 - **Stato di salute:**
 - persona disabile con handicap grave (L. 104/92 in situazione di gravità) atteso o in carrozella = 30 punti*
 - persona disabile con handicap semplice (L. 104/92) = 20 punti*
 - persona invalida al 100% in attesa del riconoscimento della L. 104/92 = 10 punti*
 - **Reddito ISEE :**
 - 1^ fascia: reddito ISEE da €. 0 ad €. 2.582,00 = 30 punti*
 - 2^ fascia: reddito ISEE da €. 2.582,01 ad €. 4.906,00 = 25 punti*
 - 3^ fascia: reddito ISEE da €. 4.906,01 ad €. 7.746,00 = 20 punti*
 - 4^ fascia: reddito ISEE da €. 7.746,01 ad €. 10.587,00 = 15 punti*
 - 5^ fascia: reddito ISEE da €. 10.587,01 ad €. 13.418,00 = 10 punti*
 - 6^ fascia: reddito ISEE da €. 13.418,01 ad €. 18.500,00 = 5 punti*
 - 7^ fascia: reddito ISEE oltre €. 18.500,01 = 0 punti*
 - **Condizione abitativa**
 - persona che vive in una casa isolata = 5 punti*
 - persona che vive in un appartamento, in uno stabile a più piani, al piano superiore al 1° sprovvisto di ascensore = 2 punti*
 - persona che vive in un appartamento senza impianto di riscaldamento = 1 punto*
 - persona che vive in un appartamento senza telefono = 1 punto*
 - persona che vive in un appartamento senza lavatrice = 1 punto*
- I punteggi del presente criterio saranno sommati*
- **Grado di autonomia**
 - persona che non provvede autonomamente alla pulizia personale = 10 punti*
 - persona che non provvede autonomamente alla pulizia della casa e alla preparazione dei pasti = 5 punti*
 - persona che non è in grado di uscire per fare la spesa, per recarsi agli uffici postali e per intrattenere amicizie e relazioni sociali = 2 punti*
- I punteggi del presente criterio saranno sommati*

In caso di uguale punteggio si dà la precedenza al più anziano di età.

Art. 28 Procedure

L'ammissione al servizio sarà disposta nel rispetto di apposita graduatoria redatta mediante l'applicazione dei punteggi di cui al precedente art. 27.

Per i criteri e le procedure di attuazione del servizio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 13, 14, 16 (eccetto il 1° comma), 17, 18 e 19, (sostituendo nei testi i riferimenti "servizio di assistenza domiciliare anziani" con "servizio di assistenza domiciliare disabili" e "persona anziana" con "persona diversabile").

Le ore di assistenza saranno assegnate sulla base di un progetto individualizzato dal gruppo H nelle scuole e/o dal responsabile dei servizi sociali comunali e del segretariato sociale, con la fissazione degli obiettivi da raggiungere, da monitorare e verificare.

Il progetto va sottoposto all'accettazione del responsabile del servizio sociale o del segretariato sociale comunale che autorizza sulla base del monte ore disponibili.

L'andamento del progetto viene valutato a scadenza ritenuta opportuna dal gruppo H, istituito presso ogni scuola.

Il servizio è gratuito per l'utente.

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS.

Art. 33 - Trasporto persone

Il servizio trasporto delle persone disabili prevede :

a) trasporto degli alunni dalla propria residenza all'istituto scolastico frequentato e nella relativa assistenza materiale durante il trasporto dalla residenza all'istituto scolastico, compreso l'accompagnamento fino alla classe frequentata, e completo tragitto inverso, rispettando il calendario orario delle lezioni dell'utente.

La richiesta, previa autorizzazione formale del responsabile del servizio sociale o del servizio di segretariato sociale comunale potrà essere autorizzata anche per il trasporto per la partecipazione ad attività d'istituto o extrascolastiche organizzate dalla scuola.

b) trasporto delle persone (minori e/o anziani) dalla propria residenza al luogo indicato (ospedale, centro riabilitativo, strutture residenziali, ecc..) e nella relativa assistenza materiale durante il trasporto dalla residenza al luogo indicato, compreso l'accompagnamento fino alla destinazione, e completo tragitto inverso, rispettando l'orario specificato dall'utente o dai familiari dell'utente.

Potranno usufruire del servizio le persone disabili inserite nelle graduatorie comunali per l'assistenza domiciliare e le persone che usufruiscono dell'assistenza educativo-scolastica ed in casi specifici e motivati, persone segnalate dai responsabili dei servizi sociali o dal segretariato sociale.

La fruibilità del servizio determina una partecipazione alla spesa da parte del soggetto interessato come segue:

- 10% del costo complessivo per il servizio di trasporto di cui al precedente 1° comma lettera a) ;
- 25% del costo complessivo per il servizio di trasporto di cui al precedente 1° comma lettera b).

Per la partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente si applica la norma di cui al precedente art.13 - 3° comma.

Non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa da parte del soggetto interessato, qualora la spesa per il servizio di trasporto sia assicurata e rimborsata da un altro soggetto pubblico o privato, in base a disposizioni legislative, regolamenti, convenzioni, ecc..

Il servizio è gestito in forma associata dall'EAS

Art. 34 - Centro per minori.

Il centro diurno per minori portatori di handicap è ubicato nel Comune di Guardagrele.

SEZIONE V – NORME FINALI

Art.37 – Precisazioni applicative

Tutti i servizi e le prestazioni sociali previste nel presente Regolamento saranno applicate nei singoli Comuni dell'Ambito, in base alle disponibilità finanziarie comunali stanziare per lo scopo.

Un servizio o una prestazione sociale a livello comunale potrà non essere erogata o erogata parzialmente ad una famiglia e/o ad una persona, sulla base di una relazione motivata del servizio sociale o del servizio di segretariato sociale comunale.

A livello comunale le attività specifiche sociali previste nel Regolamento saranno di competenza dell'assistente sociale del servizio sociale o del servizio di segretariato sociale.

L'EAS provvederà ad apportare modifiche al Regolamento, qualora in sede di prima applicazione si evidenzino disposizioni da precisare e/o da correggere.

Art. 38 - Monitoraggio dei servizi

L' EAS provvederà all'attivazione di un sistema di valutazione di qualità/efficienza degli interventi sociali, per una verifica dei fattori di qualità dei servizi erogati (aspetti legati all'orientamento e all'accoglienza; alle strutture fisiche; al tempo; alla semplicità delle procedure; alla trasparenza; alle relazioni sociali umane)

Art.39 - Carta della Cittadinanza sociale

L'EAS ha provveduto alla realizzazione e alla divulgazione della Carta per la Cittadinanza Sociale per dare comunicazione ed informazione ai cittadini dell'Ambito dei servizi e delle prestazioni sociali erogate a livello comunitario e comunale..

Art. 40 - Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme del/dei Regolamento/i comunali approvati con deliberazione_____.

Art.41- Norma Transitoria

Entro 90 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, il servizio comunale preposto, procederà alla revisione delle concessione dei servizi già in atto.

Art. 42 - Norma finale

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato o aggiornato su decisione dell'EAS o su richiesta motivata dei Comuni, previa consultazione tra le parti.

- anziano che vive solo, ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e ha donatori ma che non vivono nel Comune
- anziano che vive solo, ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e ha donatori che vivono nel Comune ma non nello stesso stabile
- anziano che vive con persona diversa dai parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e da donatori
- anziano che vive in una famiglia costituita con persone tra quelle indicate nell'art. 433 del codice civile, con presenza all'interno del nucleo familiare di una persona invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento
- anziano che vive in una famiglia costituita con persone tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile, con presenza all'interno del nucleo familiare di una persona invalida in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento
- **Stato di salute:**
 - anziano non autosufficiente che vive solo, non ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e non ha donatori
 - anziano non autosufficiente che vive (solamente) con un parente non autosufficiente tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile
 - anziano invalido che vive solo non ha parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e non ha donatori
 - anziano non autosufficiente che vive in una famiglia costituita con persone tra quelle indicate nell'art. 433 del codice civile
 - anziano non autosufficiente che vive con persona diversa dai parenti tra quelli indicati nell'art. 433 del codice civile e da donatori
- **Reddito ISEE :**
 - 1^ fascia: reddito ISEE da € 0 ad € 2.582,00
 - 2^ fascia: reddito ISEE da € 2.582,01 ad € 4.906,00
 - 3^ fascia: reddito ISEE da € 4.906,01 ad € 7.746,00
 - 4^ fascia: reddito ISEE da € 7.746,01 ad € 10.587,00
 - 5^ fascia: reddito ISEE da € 10.587,01 ad € 13.418,00
 - 6^ fascia: reddito ISEE da € 13.418,01 ad € 18.500,00
 - 7^ fascia: reddito ISEE oltre € 18.500,01
- **Condizione abitativa**
 - persona che vive in una casa isolata
 - persona che vive in un appartamento, in uno stabile a più piani, al piano superiore al 1° sprovvisto di ascensore
 - persona che vive in un appartamento senza impianto di riscaldamento
 - persona che vive in un appartamento senza telefono
 - persona che vive in un appartamento senza lavatrice

Area Disabili I: schema domanda per richiesta servizi e prestazioni sociali

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE n. 27 MAIELLETTA

Al Signor Sindaco

Comune di

OGGETTO : Richiesta assistenza persone disabili

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n. _____

Tel. _____ C. F. _____

CHIEDE

per se stesso

per il coniuge _____

nato/a a _____ il _____

C. F. _____

per il familiare _____

(indicare generalità e grado di parentela)

nato/a a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n. _____

Tel _____ C. F. _____

di poter usufruire del seguente servizio di assistenza per le persone disabili:

assistenza domiciliare;

assistenza educativo – scolastica;

servizio trasporto.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, con riferimento alla persona beneficiaria della prestazione sociale, quanto segue:

• Età _____

• Condizioni familiari:

- documento d'identità (fotocopia),
- dichiarazione sostitutiva unica per prestazioni sociali agevolate (dichiarazione ISEE),
- certificazione ex L.104/92;
- certificazione sanitaria

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere disponibile a partecipare alle spese relative il servizio fornito, in base a quanto stabilito nel Regolamento comunale.

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune a poter disporre accertamenti (anche presso altri enti/uffici) per la verifica di quanto dichiarato nella presente richiesta di assistenza.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel "codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Legs. 30.06.2003 n.196, si autorizza il Comune e l'Ente di Ambito Sociale al trattamento dei dati personali sopra riportati.

_____, li _____

Firma del richiedente

Parte riservata all'ufficio

Punteggio attribuito: _____

Servizio attribuito/ore/frequenza. _____

Quota di partecipazione oraria : €. _____

Quota di partecipazione al costo:€. _____

Note: _____

L'Assistente sociale

IV. 3 Area disabili

Art. 24 - Assistenza domiciliare	pag. 15
Art. 25 - Prestazioni	pag. 15
Art. 26 - Destinatari	pag. 16
Art. 27 - Criteri per la formulazione della graduatoria	pag. 16
Art. 28 - Procedure	pag. 17
Art. 29 - Assistenza educativa scolastica	pag. 18
Art. 30 - Finalità	pag. 18
Art. 31 - Prestazioni	pag. 18
Art. 32 - Ammissione al servizio	pag. 18
Art. 33 - Trasporto persone	pag. 19
Art. 34 - Centro per minori	pag. 19

IV. 4 Area minori

Art. 35 - Centri diurni	pag. 20
Art. 36 - Sportelli Informagiovani	pag. 20

SEZIONE V – NORME FINALI

Art. 37 - Precisazioni applicative	pag. 21
Art. 38 - Monitoraggio dei servizi	pag. 21
Art. 39 - Carta della cittadinanza sociale	pag. 21
Art. 40 - Abrogazione di norme	pag. 21
Art. 41 - Norma transitoria	pag. 21
Art. 42 - Norma finale	pag. 21

ALLEGATI

Area anziani - Schema domanda per richiesta servizi e prestazioni sociali	pag. 22
Area disabili- Schema domanda per richiesta servizi e prestazioni sociali	pag. 25